



# COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020  
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)"

L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 19:35 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Basaldella Enrico	Presidente del Consiglio	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Assente
Cotterli Ada	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Assente
Cleber Luigi	Consigliere	Presente
Lavarone Roberto	Consigliere	Presente
Filipig Sandro	Consigliere	Presente
Pontoni Tecla	Consigliere	Presente
Tuzzi Michele	Consigliere	Assente
Castellani Antonella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;  
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a decorrere dall'1.1.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) stabilendo che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la TARI essa può essere applicata quale tributo (comma 650) o quale corrispettivo (comma 652) in quanto "Il comune, in alternativa, nel rispetto del principio – chi inquina paga -, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti..."

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09.12.2019 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) E INDIVIDUAZIONE DI A & T 2000 S.P.A. QUALE SOGGETTO GESTORE"; con le quali questa Amministrazione ha deliberato il passaggio da TARI a Tariffa sui rifiuti puntuale- Tariffa avente natura corrispettiva, a decorrere dall'anno solare 2020;

**VISTO** il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, il quale prevede che "i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

**RAVVISATA** quindi la necessità di dotare l'Ente del Regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti;

**RILEVATO** che a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, nel caso del nostro ente dalla società partecipata "in house" A&T 2000 spa;

**VISTO** articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) che apporta modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e in particolare:  
lettera b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani - Parte generale e Norme tecniche di attuazione"

**VISTA** la L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18(decreto Cura Italia) che all'art. 107 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione

della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei detti enti;

ESAMINATE, in particolare, le disposizioni che si sono succedute in tema di proroghe scadenze contabili con riferimento ai termini per l'approvazione TARI e tariffa corrispettiva anno 2020:

- nella prima stesura dell'art. 107 del D.L. 34/2020 si prevedeva il differimento al 31 maggio 2020 del termine per le deliberazioni del bilancio di previsione e il differimento al 30 giugno 2020 per le tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva. C'era, quindi, la concessione di un mese in più per i tributi sui rifiuti, date le maggiori difficoltà che si riscontrano nel settore; difficoltà non cessate;
- per i regolamenti dei tributi sui rifiuti il legislatore prevedeva, in linea con la scadenza per l'approvazione Bilanci, il termine ultimo del 31 maggio 2020, mentre per le tariffe il termine veniva fissato al 30 giugno 2020 con conseguente evidente disallineamento;
- in sede di conversione si dà una unica lettura dei termini deliberazioni bilanci/regolamenti/tariffe tributi locali e termine tariffe tributi sui rifiuti;
- il legislatore con una disposizione innovativa, infatti, in sede di conversione porta al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio e quindi delle tariffe/aliquote/regolamenti dei tributi locali. Il legislatore, dunque, con il differimento -generalizzato- al 31 luglio 2020, oltre ad eliminare il disallineamento, ha voluto chiudere tutte le questioni (vedi termine per Imu, imposta sulla pubblicità, ecc.), senza dover correggere le disposizioni che dispongono diversamente (ma con termini più ridotti);
- il differimento al 31 luglio 2020 è stato disposto, per espressa disposizione di legge, "in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze..". Queste considerazioni non possono che essere lette d'assieme;

PRESO ATTO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, dunque, si ripercuote su altre scadenze prorogando di fatto i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali, ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VERIFICATO che il D.L. n. 34/2020, è stato convertito in legge con modifiche in data 14 luglio 2020, (pubblicazione in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 supp. ordinario n. 25), ed entrato in vigore il 19.07.2020;

DATO ATTO che all'art. 106 della L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, si proroga ulteriormente la scadenza del 31.07.2020 per l'approvazione del Bilancio degli enti locali per il 2020 al 30 settembre 2020, sempre in relazione al persistere degli elementi di incertezza per la definizione del quadro tributario - contabile degli enti locali nell'anno 2020, andando a modificare l'art. 107 c. 2 del D.L. 18/2020;

PRESO ATTO che:

- il differimento al 30 settembre 2020 ( con tutte le conseguenze che scaturiscono a catena come già motivato) è in ordine cronologico, la disposizione più recente.
- la disposizione di carattere generale (differimento al 30 settembre 2020) prevale sulle disposizioni di settore (con termini più ridotti).

RICORDATO che nel caso della tassa/tariffa rifiuti nell'anno 2020, la crisi da pandemia si è sovrapposta ad un rinnovato ed accidentato percorso di revisione dell'impianto del calcolo dei piani economici finanziari e la costruzione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con numerosi conflitti tra autorità nazionali, d'ambito competenti ed enti gestori;

VERIFICATO che sulla definizione dei PEF e la costruzione delle tariffe vi sono allo stato attuale numerose incertezze per la quale il tempo concesso dall'ulteriore proroga risulta essenziale per la valutazione del caso;

RICORDANDO che il regolamento TARI rimane sede privilegiata di definizione delle agevolazioni, ma che al contempo l'ingresso del nuovo PEF ARERA in epoca di emergenza sanitaria Covid impedisce la flessibilità che permetteva il precedente metodo previsionale;

VISTA in merito la nota IFEL del 24 aprile 2020 che in tema di "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19" giunge, tra le altre, alle seguenti conclusioni:

- per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. Al riguardo, non sembra essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta. Non pare, inoltre, rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari (o tariffa corrispettiva) con delibera tariffaria, la circostanza che a normativa vigente il termine di approvazione dei regolamenti Tari 2020 sia ancora oggi fissato, dal dl n. 124 del 2019, al 30 aprile 2020, essendo termine sganciato dal termine di approvazione del bilancio e non oggetto di differimento al 30 giugno, a differenza delle delibere tariffarie (un'imperfezione del citato art. 107, comma 4, del dl 18, per ora non sanata), per effetto dell'identità dell'organo decidente (il Consiglio comunale) che potrà intervenire con misure non previste nel regolamento o in deroga al regolamento stesso, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse.
- si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria. Una diversa lettura, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravii economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori.

PRESO ATTO quindi, che attualizzando le scadenze citate nella nota IFEL emessa precedentemente alle successive proroghe per la scadenza dell'approvazione dei Bilanci di Previsione degli enti locali nonché delle date di scadenza per la pubblicazione del portale del federalismo locale per l'applicabilità delle aliquote/tariffe per l'anno in corso come da art. 107 D.L. 18/2020 modificato da ultimo con legge 77 del 14.07.2020 di conversione del D.L. 34/2020 "D.L. Rilancio", si deve ritenere che le riduzioni deliberate dal Comune possano essere immediatamente efficaci, senza necessità di riconoscerne l'applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.



RITENUTO, alla luce di quanto detto e al fine della distribuzione degli adempimenti, di procedere all'approvazione del Regolamento TARIP, riservandosi l'approvazione delle tariffe entro la scadenza da ultimo stabilita al 30.09.2020 per l'approvazione dei Bilanci di previsione 2020/2022;

ESAMINATO l'allegato schema di "Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP)", i cui contenuti sono stati condivisi con l'affidatario del servizio, ossia A&T2000 spa che consta di n. 27 articoli e n. 3 allegati;

TENUTO conto che il Regolamento per l'applicazione della TARI puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti in allegato, entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che per gli anni d'imposta 2015 al 2019, e limitatamente all'attività di accertamento, continua a trovare applicazione il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), contenente disciplina la Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria;

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Interviene il Sindaco: dà la parola all'Assessore.

Bassetti: quest'anno abbiamo introdotto la tariffa puntuale. Con questo nuovo sistema non si fa riferimento a parametri fissi di calcolo, ma alla quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi fruiti. E' un sistema più equo e corrispondente alla realtà, che vuole responsabilizzare i cittadini. Ad ogni utenza sono assegnati un certo numero di sacchetti; oltre questo numero i sacchetti sono a pagamento. Oggi siamo ad approvare il regolamento, mentre le tariffe andremo ad approvarle entro il 30 settembre, in virtù della proroga concessa per legge.

Filipig: la dichiarazione di voto è positiva, avendo già visto buoni risultati. Io stesso ho imparato ad effettuare meglio la differenziata.

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli:10

Voti contrari:0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

### **DELIBERA**

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse,

- 1) di approvare il "Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale" (TARIP), allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale formato da n. 27 articoli e n. 3 allegati;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2020;

- 3) di dare atto che per gli anni d'imposta 2015 al 2019, e limitatamente all'attività di accertamento, continua a trovare applicazione il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), contenente disciplina la Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

INDI, con votazione separata,

Voti favorevoli:10

Voti contrari:0

Astenuti: 0

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 1/2003.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO in data 21 luglio 2020.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 22 luglio 2020.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario  
F.to Stanig Eva

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/08/2020 al 16/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, li 02/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Luisa Basso

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 28/07/2020

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Luisa Basso

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento